



base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.

Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti.

11. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore competente può procedere secondo la gravità dell'infrazione:

- a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

PARTE IX - UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

Art.41 - Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura con scarico sul suolo e nel sottosuolo

1. Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle Province secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00 e normativa regionale vigente.

PARTE X - TARIFFE

Art.42 - Tariffe sulle acque di scarico

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata, nonché gli Utenti che usufruiscono del servizio di cui all'art.21, comma 1 e art.6, comma10.
2. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della Convenzione di cessione del servizio.

PARTE XII – DISPOSIZIONI VARIE

Art.43 – Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla stipula della Convenzione (tra Gestore e A.A.T.O. Bacchiglione) di affidamento del servizio di cui all'art.1.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore all'anno.

Art.44 – Pubblicità

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.
2. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.

Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.

Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I.

3. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.